

## Studio Comparato delle forme di governo delle Città Metropolitane

### Statuti di Bologna, Torino, Genova, Firenze e Bari

*di Martina Germanò e Rocco Parisi*

La legge n. 56/2014 – recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e sulle Fusioni di Comuni – introduce profili altamente innovativi in relazione alle forme di governo delle Città Metropolitane.

E' stato delineato un nuovo modello di governo locale, al contempo politico e istituzionale, finalizzato al soddisfacimento di bisogni e interessi di una realtà sociale differenziata.

La legge individua tre organi di governo (Sindaco metropolitano, Consiglio metropolitano e Conferenza metropolitana) che delineano un “nuovo” modello di *governance* locale caratterizzata dall'assenza di un organo esecutivo collegiale come la Giunta, tipico della tradizione amministrativa italiana.

Ciò ha reso problematica la allocazione della competenza residuale. Infatti, la legge, con una scelta atta a garantire la massima espressione delle peculiarità e delle autonomie locali, rinvia alla disciplina statutaria per la regolamentazione di numerosi aspetti concernenti le attribuzioni conferite ai citati organi metropolitani.

Del resto, in un sistema in cui è assente un organo collegiale esecutivo, la scelta di attribuire in capo al Sindaco metropolitano o al Consiglio metropolitano la competenza residuale delinea la forma di governo della singola Città metropolitana.

Gli Statuti, nella maggior parte dei casi, hanno optato per l'attribuzione al Sindaco metropolitano del potere di adottare gli atti rientranti nelle funzioni di governo non espressamente attribuiti agli altri organi della Città metropolitana.<sup>1</sup>

In particolare, gli Statuti evidenziano la tendenza a stemperare la prevalenza del Sindaco metropolitano e ad attuare la condivisione delle politiche della Città metropolitana direttamente con il Consiglio (che delibera) e indirettamente con la Conferenza (che esprime, ove richiesto, il suo parere).

Obiettivo di questo lavoro sarà, quindi, quello di procedere allo studio comparato della disciplina approntata dagli Statuti già adottati dalle neo istituite Città metropolitane, onde carpirne le soluzioni più confacenti alla realtà territoriale, sociale e amministrativa del comprensorio metropolitano di Reggio Calabria.

### **1) Il Sindaco Metropolitano**

La legge demanda al Sindaco metropolitano il potere di rappresentanza dell'Ente. Al medesimo sono altresì espressamente attribuite solo le funzioni di presidenza e convocazione del Consiglio e della Conferenza, nonché di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

---

<sup>1</sup> A tale tendenza sfuggono, in parte, le disposizioni statutarie della Città metropolitana di Bari, laddove attribuiscono all'organo consiliare molte delle funzioni esecutive che negli altri Statuti rientrano nella più generale categoria della competenza residuale espressamente riferita al Sindaco metropolitano (art. 16).

Le disposizioni dei singoli statuti hanno, quindi, specificato le funzioni operative del Sindaco. Gli Statuti di Bologna, Torino, Firenze e Genova attribuiscono espressamente al Sindaco tutte le competenze riferite, nel sistema previgente, all'organo esecutivo (Torino: art. 15; Bologna: art. 33; Firenze: art. 16; Genova: art. 14).

Le fonti statutarie predette individuano ulteriori prerogative di notevole rilevanza, tra cui:

- a) attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e realizzazione di attività propositive e di impulso nei suoi confronti (Torino: art. 13; Bologna: art. 33; Genova: art. 14);
- b) nomina dei rappresentanti della Città Metropolitana presso enti, società e organismi (Torino: art. 15; Bologna: art. 33; Firenze: art. 16; Genova: art. 14);
- c) nomina del Direttore generale, del Segretario generale e del Vicesindaco<sup>2</sup> (Torino: art. 16; Bologna: art. 34; Genova: art. 33);
- d) proposta al Consiglio di schemi di bilancio e delle relative variazioni (Torino: art. 15; Bologna: art. 33; Firenze: art. 16; Genova: art. 14);
- e) esercizio in via d'urgenza delle funzioni del Consiglio relative alle variazioni di bilancio, fermo restando l'obbligo di ratifica dell'organo titolare, pena la decadenza della delibera adottata (Torino: art. 22; Bologna: art. 33; Genova: art. 14; Firenze: art. 13);
- f) conferimento di deleghe ai Consiglieri<sup>3 4</sup> (Bologna: art. 34; Genova art.15; Firenze: art.17);

Per quanto concerne il sistema elettivo, la legge n. 56/2014 prevede due sistemi alternativi.

Il primo, attuato da tutte le Città Metropolitane con popolazione inferiore a tre milioni di abitanti (tra cui Torino, Bologna, Firenze, Genova e Bari), prevede l'identificazione del Sindaco metropolitano nel Sindaco del Comune capoluogo e la composizione del Consiglio da parte dei Sindaci e dei Consiglieri comunali dei Comuni rientranti nel territorio metropolitano.

Il secondo modello – ad oggi recepito solo dalle Città Metropolitane di Milano, Roma e Napoli – è basato su un sistema ad elezione diretta.

## **2) Il vicesindaco**

Il Vicesindaco è nominato dal Sindaco, il quale contestualmente esplicita le funzioni eventualmente delegate (Torino: art. 16; Bologna: art. 34; Genova art.15; Firenze: art.17); esercita le funzioni del Sindaco qualora questi sia assente o impedito e può decadere per revoca sindacale motivata.

---

<sup>2</sup> Lo Statuto di Genova (art. 15) impone al Sindaco metropolitano l'obbligo di nominare il Vicesindaco

<sup>3</sup> L'art.16 dello Statuto di Torino conferisce al Sindaco puntuali funzioni di direttiva e vigilanza sull'esercizio concreto della delega, di avocazione su specifici atti e di sostituzione in caso di inerzia del delegato;

<sup>4</sup> L'art. 15 dello Statuto di Genova pone dei limiti al Sindaco metropolitano, prevedendo un numero massimo di Consiglieri delegati (7), inferiore alla maggioranza assoluta del Consiglio, al fine di garantire al consiglio metropolitano di svolgere un'effettiva funzione di controllo sul Sindaco e sui consiglieri delegati. L'art. 15 prescrive inoltre che il conferimento della delega avvenga contestualmente alla delimitazione dell'ambito delle stesse.

### 3) Il Consiglio Metropolitan

La legge definisce il Consiglio Metropolitan quale organo di indirizzo e controllo e ne delinea le attribuzioni fondamentali.

Quindi, si rinvia alle disposizioni statutarie per la specificazione di funzioni ulteriori.

Gli Statuti sui quali si è concentrata l'attività di indagine hanno individuato talune soluzioni comuni, attribuendo al Consiglio metropolitan:

- a) competenza generale su indirizzi, piani, programmi e regolamenti inerenti le funzioni attribuite dalla legge alla Città Metropolitan (Torino: art. 20; Bologna: art. 27; Genova: art. 17; Firenze: art. 12);
- b) approvazione degli atti di organizzazione dei servizi pubblici in ambito metropolitan (Torino: art. 20; Bologna: art. 27; Genova: art. 17);
- c) approvazione delle convenzioni tra la Città Metropolitan e i Comuni del proprio comprensorio o esterni (Torino: art. 20; Bologna: art. 23 Firenze: art. 12; Genova: art. 22);
- d) deliberazione sull'adesione della Città Metropolitan a istituti e strutture associative (Torino: art.20; Bologna: art.27; Genova: art. 17).

Per quanto riguarda l'approvazione e l'aggiornamento del Piano strategico metropolitan triennale, se, da un lato, gli Statuti riconducono tali incumbenti al Consiglio, d'altro lato, diversa appare la valenza riconosciuta al parere reso dalla Conferenza Metropolitan.

In effetti, a fronte della natura non vincolante prefigurata dagli Statuti di Bologna (art. 12) e Firenze (art. 5), la normativa statutaria di Torino, ispirata ad evidenti finalità di partecipazione e coinvolgimento di tutte le istanze del comprensorio, non solo riconosce natura vincolante alla valutazione di cui si tratta, ma richiede altresì che nell'ambito della procedura *de qua* venga acquisito il parere obbligatorio dell'Assemblea dei Sindaci delle zone omogenee.

In altri casi, il parere negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche da parte della Conferenza vincola il Consiglio a procedere all'approvazione dell'atto a maggioranza assoluta.<sup>5</sup>

In conclusione, al Consiglio metropolitan è attribuita una generale funzione deliberativa e normativa, per tale via delineandosi una forma di governo in cui quest'ultimo partecipa alle funzioni esecutive del Sindaco. <sup>6</sup>

Per quanto concerne il funzionamento del Consiglio metropolitan, gli Statuti generalmente rimandano all'approvazione di un apposito regolamento. Tuttavia, alcuni di essi hanno direttamente previsto l'istituzione di organi consiliari (quali commissioni permanenti di carattere consultivo e gruppi consiliari), che a loro volta dovranno essere disciplinati mediante apposito regolamento per garantire la partecipazione dei rappresentanti delle zone omogenee, dei Comuni, delle Unioni di Comuni e delle minoranze.

---

<sup>5</sup> Si veda: art. 19 dello Statuto di Genova.

<sup>6</sup> A titolo esemplificativo: adozione di ogni atto promosso dal Sindaco; approvazione di piani, regolamenti e programmi; approvazione degli atti volti alla costituzione delle Zone omogenee; adozione e modifiche degli Statuti delle aziende speciali e degli enti partecipati; formulazione di indirizzi su nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Città metropolitan in enti, aziende, società e organismi comunque denominati.

Particolare rilevanza assumono le disposizioni statutarie che sanciscono le prerogative dei consiglieri, attribuendo ad essi la facoltà di: presentare proposte di deliberazione in materie rientranti nella competenza del Consiglio; chiedere e ottenere dagli uffici della Città Metropolitana informazioni utili all'espletamento del loro mandato; presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni; chiedere al Sindaco la convocazione del Consiglio per la trattazione di questioni che dovranno essere indicate all'ordine del giorno.

Infine, si prevede la decadenza dalla carica di consigliere per ripetute assenze ingiustificate alle sedute del Consiglio.

La legge n. 56/2014 attribuisce al Sindaco la facoltà di assegnare deleghe a consiglieri metropolitani, nel rispetto del principio di collegialità e secondo le modalità e i limiti previsti dallo Statuto.

Orbene, gli Statuti esaminati hanno riempito di significato il rinvio operato dalla legge, imponendo al Sindaco metropolitano, innanzitutto, l'onere di definire la natura e il contenuto delle deleghe eventualmente assegnate. All'attribuzione delle deleghe segue il potere dei consiglieri conferiti di compiere atti rientranti nella competenza del Sindaco metropolitano e di sovrintendere alla loro esecuzione.

La disciplina statutaria di Torino (art. 16) ulteriormente dispone sul punto, precisando che alle deleghe possa accompagnarsi l'attività di referto al Consiglio in merito agli atti compiuti nel loro esercizio.

Di fondamentale rilevanza sono i momenti di collegialità nell'attività dei consiglieri delegati previsti, in maniera più o meno intensa, dai singoli Statuti.

Sul punto, generalmente le fonti statutarie si limitano a prevedere che il Sindaco metropolitano possa convocare Vicesindaco e Consiglieri delegati in sede di riunioni finalizzate all'elaborazione e al coordinamento delle politiche della Città Metropolitana. Lo Statuto di Torino (art. 16), in maniera più incisiva, all'uopo istituzionalizza un Organismo di coordinamento abilitato ad elaborare atti e proposte da presentare al Consiglio.

#### **4) La Conferenza Metropolitana**

La Conferenza metropolitana è organo rappresentativo, composto dai Sindaci dei comuni appartenenti alla Città Metropolitana, cui la legge riconosce poteri propositivi, consultivi e deliberativi (questi ultimi limitatamente all'approvazione e alle modifiche dello Statuto).

La puntualizzazione dei poteri prefigurati generalmente dalla legge è rimandata alle disposizioni dello Statuto.

Le funzioni consultive dell'organo hanno natura generale e ricadono su qualsivoglia oggetto di interesse della Città Metropolitana, previa richiesta del Sindaco metropolitano o del Consiglio.

Talvolta è imposto al Sindaco l'onere di convocare la Conferenza non prima di un termine indicato dai singoli Statuti, decorrente dalla trasmissione della documentazione relativa all'oggetto del parere (Genova: art. 19).

Lo Statuto torinese (art. 24) attribuisce ai pareri della Conferenza una particolare valenza, imponendo al Consiglio che non intenda uniformarsi l'onere di motivare adeguatamente.

Nelle specifiche ipotesi procedurali inerenti il Piano strategico metropolitano e il piano territoriale generale, la cui approvazione spetta al Consiglio, diverso è il ruolo che può essere riconosciuto in sede statutaria alla funzione consultiva resa dalla Conferenza.

In tale ambito, diversi sono stati gli esiti cui gli Statuti sono pervenuti: la fonte statutaria della Città emiliana (art. 31) si limita a prevedere che la Conferenza debba esprimere un parere non vincolante; lo statuto torinese (art. 24), in maniera più incisiva, dispone che la Conferenza è tenuta ad esprimere parere vincolante con i voti che rappresentino almeno la maggioranza assoluta dei presenti; lo Statuto genovese, infine, richiede che il Consiglio approvi l'atto a maggioranza assoluta se la Conferenza esprime parere negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche.

La disciplina del funzionamento della Conferenza è generalmente demandata dallo Statuto ad apposito regolamento, mediante il quale sarà possibile procedere alla costituzione di Commissioni permanenti o istituite per l'esame di specifiche funzioni.

Le norme statutarie, in effetti, si limitano ad attribuire al Sindaco funzioni di presidenza e convocazione della Conferenza, all'uopo precisandosi che la medesima convocazione diviene obbligatoria qualora ne faccia richiesta un quinto dei Sindaci (Torino: art. 24; Bologna: art. 31).

Conformemente alla disposizione di cui all'art. 1, c. 43, l. 56/2014, gli Statuti di cui si tratta hanno specificato le maggioranze mediante cui la Conferenza delibera, tuttavia giungendo ad esiti in parte difformi.<sup>7</sup>

Laddove l'articolazione del territorio metropolitano si connota per la presenza di Unioni di Comuni, come nel caso del comprensorio metropolitano bolognese, lo Statuto istituisce l'Ufficio di Presidenza della Conferenza. A tale collegio, composto dal Sindaco metropolitano e dai presidenti delle Unioni, spetta il compito di coordinare con le Unioni di Comuni le politiche e le azioni della Città Metropolitana, nonché di istruire i lavori della Conferenza (Bologna: art. 32).

## **5) Il Segretario Generale**

Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco Metropolitano secondo i criteri stabiliti dal regolamento.

Lo Statuto di Bologna gli riconosce in linea generale il compito di assicurare la conformità dell'azione amministrativa della Città Metropolitana alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

Le discipline statutarie esaminate configurano una serie di prerogative in capo al Segretario: collaborazione e assistenza giuridica e amministrativa agli organi della Città Metropolitana; verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Conferenza; rogazione dei contratti nell'interesse della Città Metropolitana.

## **6) Il Direttore Generale**

Il Direttore Generale può essere individuato dal Sindaco metropolitano nel Segretario Generale o in altra persona di comprovata competenza ed esperienza, secondo i criteri e le modalità all'uopo stabilite dal regolamento.

---

<sup>7</sup> Cfr.: art. 31 Statuto di Bologna; art. 15 Statuto di Bologna; art. 24 Statuto di Torino; art. 19 Statuto di Genova.

Gli Statuti gli attribuiscono il potere di sovrintendere alle funzioni dei dirigenti e di coordinarne l'azione.

## **7) Organizzazione dell'Ente e articolazione territoriale**

La legge n.56/2014 riconosce agli Statuti la possibilità di individuare forme di governo del territorio metropolitano mediante strumenti che consentano la sua articolazione in relazione alle specificità esistenti. Di tal guisa che le singole fonti statutarie hanno prefigurato soluzioni diversificate e rapportate alle peculiarità insistenti sul comprensorio di riferimento.

**7.1 Zone omogenee** (Torino: art. 27): considerata la notevole estensione territoriale che connota la Città Metropolitana, nonché le diversità morfologiche, economiche e sociali ivi presenti, il Consiglio, sentiti preliminarmente i Comuni coinvolti e la Conferenza, può istituire zone omogenee al fine di consentire una efficace partecipazione e condivisione dei Comuni al governo della Città Metropolitana.

In particolare, alle zone omogenee, costituite da Comuni territorialmente contigui e con popolazione non inferiore a 80.000 abitanti, sono riconosciute importanti e fondamentali attribuzioni:

- costituiscono articolazione operativa della Conferenza, esprimendo pareri sugli atti del Consiglio metropolitano che le riguardano specificamente e partecipando alla formazione condivisa del Piano strategico e del Piano territoriale secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento;
- costituiscono articolazione sul territorio dei servizi e delle attività decentrabili della Città Metropolitana: possono rappresentare l'ambito favorevole per l'organizzazione in forma associata dei servizi comunali e per l'esercizio delegato di funzioni della Città Metropolitana. Di tal guisa che l'Ente metropolitano può esercitare le proprie funzioni in forma decentrata, istituendo presso le zone omogenee uffici comuni con le amministrazioni comunali e le Unioni di Comuni;
- possono esercitare specifiche funzioni della Città Metropolitana, tenuto conto delle singole particolarità territoriali: il trasferimento delle funzioni avviene mediante delibera del Consiglio, su proposta del Sindaco metropolitano, e previa istituzione di un'unica Unione di Comuni comprendente l'intero territorio di riferimento ovvero federazione del medesimo territorio mediante una o più convenzioni tra Unioni di Comuni e/o Comuni;
- possono intervenire in maniera incisiva nell'*iter* di approvazione di atti fondamentali della Città Metropolitana: il Piano strategico può essere aggiornato anche per zone omogenee (art.7); il piano territoriale e la pianificazione della rete del trasporto pubblico assumono le zone omogenee come punto di riferimento, dovendone contemperare le esigenze (artt.8-11).

Sotto il profilo organizzativo interno, la zona omogenea è costituita dall'Assemblea dei Sindaci dei Comuni ivi compresi, la quale nomina al proprio interno un portavoce.

Onde garantire adeguate forme di coordinamento tra le zone omogenee e gli organi della Città Metropolitana è istituito il Collegio dei portavoce.

Per il resto, la disciplina interna è demandata ad apposito regolamento approvato dal Consiglio, sentita la Conferenza.

**7.2 Unioni di Comuni** (Bologna: art. 19): rappresentano, assieme al Comune capoluogo, il riferimento prioritario per l'articolazione territoriale delle azioni della Città Metropolitana.

Tale ruolo viene esplicitato mediante l'esercizio di una serie di attribuzioni riconosciute dallo Statuto:

- possono esercitare funzioni delegate dalla Città metropolitana: solo qualora non sia possibile dare priorità alle Unioni, le funzioni possono essere delegate ai singoli Comuni. Ai fini della delega deve deliberare il Consiglio, su proposta del Sindaco e sentita la Conferenza. L'attuazione della delibera si realizza mediante convenzioni stipulate tra la Città Metropolitana e le Unioni o i Comuni interessati;
- possono delegare funzioni alla Città Metropolitana: l'esercizio delle medesime viene assunto dal Consiglio, sentita la Conferenza.

In via ulteriore, si prevede che la Città Metropolitana possa procedere, attraverso la stipula di accordi, convenzioni o altre forme di cooperazione, all'organizzazione o alla gestione in comune con le Unioni di servizi e funzioni o alla realizzazione congiunta di opere pubbliche di interesse comune (Bologna: art.20). In tale ambito, anche lo Statuto di Torino (artt. 9 e 28) dispone che mediante apposite convenzioni possa essere stabilito il reciproco avvalimento di uffici tra Città Metropolitana e Unioni o Comuni.

Da ultimo, la disciplina statutaria bolognese (art.32) istituzionalizza l'Ufficio di Presidenza della Conferenza Metropolitana, il quale, composto dal Sindaco e dai presidenti delle Unioni, ha il compito di raccordare con le Unioni di Comuni le politiche e le azioni della Città Metropolitana, nonché di istruire i lavori della Conferenza.

## **8) Accordi tra la Città Metropolitana e Comuni o Enti esterni**

In attuazione della previsione di cui all'art. 1, comma 11, lett. d) della legge n. 56/2014, diversi Statuti disciplinano la stipula di accordi e convenzioni tra Città Metropolitana e Comuni o Enti esterni al suo comprensorio.

La finalità è quella di consentire la gestione integrata di servizi di comune interesse o forme di coordinamento tra le rispettive attività (Bologna: art. 23), anche mediante il reciproco avvalimento di uffici (Torino: art. 35).

Per quanto concerne le relative procedure di formazione, accordi e convenzioni sono approvati dal Consiglio a maggioranza assoluta dei presenti, su proposta del Sindaco metropolitano (Bologna: art.23) e previo parere dell'Assemblea dei Sindaci della zona omogenea eventualmente coinvolta (Torino: art.36); in ogni caso, il Consiglio può richiedere il parere della Conferenza.

La vigilanza e il controllo sull'attuazione di accordi e convenzioni spetta al Sindaco metropolitano, il quale annualmente presenta al Consiglio una relazione sul loro stato di attuazione e funzionamento (Torino: art. 38; Bologna: art. 24). La relazione è trasmessa anche all'Assemblea dei Sindaci delle zone omogenee eventualmente interessate, la quale potrà far

pervenire al Consiglio osservazioni e atti di indirizzo; l'organo consiliare, a sua volta, esamina e discute la relazione, eventualmente formulando propri atti di indirizzo (Torino: art. 38).

In alcuni casi, ai consiglieri è attribuito un distinto potere di controllo, esercitato mediante l'accesso diretto agli atti e ai documenti relativi all'accordo (Bologna: art.24).

## 9) Forme di partecipazione e consultazione popolare

La disciplina sulle forme di democrazia partecipata è generalmente demandata dagli Statuti ad appositi regolamenti. Tuttavia, le fonti statutarie esaminate disciplinano direttamente taluni profili partecipativi.

Lo Statuto di Bologna (art. 8) evidenzia il ruolo primario esplicitato nella materia *de qua* dai Comuni, quali enti a più diretto contatto con i cittadini. Per tale via, la Città Metropolitana è tenuta a sostenere e valorizzare gli strumenti partecipativi attivati a livello comunale, assicurandone il collegamento con i propri processi decisionali.

In siffatto contesto, è attribuita ai cittadini, singoli o associati, la facoltà di presentare agli organi della Città Metropolitana istanze, petizioni o proposte mirate alla promozione di interventi per la migliore tutela degli interessi della comunità metropolitana.

Infine, si rinvia ad apposito regolamento la disciplina puntuale:

- delle ipotesi e delle modalità di ricorso al dibattito pubblico per la realizzazione di opere pubbliche strategiche;
- delle forme di consultazione e partecipazione della popolazione nell'elaborazione delle politiche e nella verifica della loro attuazione;
- delle forme di consultazione popolare mediante referendum su questioni di esclusiva competenza della Città Metropolitana.

Lo Statuto di Torino (art. 42), rispetto a quanto già esplicitato dalla normativa bolognese, procede ad una maggiore specificazione della disciplina inerente la consultazione diretta.

In particolare, si stabilisce che il referendum (propositivo, consultivo o abrogativo) possa realizzarsi su atti o provvedimenti a carattere generale e si individuano le materie che non ne possono costituire oggetto.

Di particolare significatività sembra essere la previsione di un "filtro" di ammissibilità alla realizzazione del referendum, costituito dalla pronuncia resa da un Collegio di esperti nominato dal Consiglio secondo le modalità stabilite da un apposito regolamento.

## 10) Conclusioni

In conclusione, le Città metropolitane che ancora non hanno adottato il proprio Statuto si confrontano con un'esperienza statutaria variegata, dalla quale tuttavia emerge la tendenza a calibrare la *governance* del territorio alle specificità morfologiche, economiche e sociali della comunità di riferimento.

Emblematiche, in tal senso, si presentano le disposizioni inerenti le attribuzioni della Conferenza e del Consiglio, nonché l'articolazione del territorio secondo zone omogenee.



Per quanto riguarda la Conferenza Metropolitana, in linea con la legge n. 56/2014, gli Statuti in definitiva attribuiscono limitate competenze deliberative e maggiori poteri propositivi e consultivi.

Gli statuti hanno delineato la necessità che la conferenza metropolitana esprima parere obbligatorio ma non vincolante sempre nei procedimenti in relazione al piano strategico (Bari, Firenze, Genova); in alcuni casi, invece, in relazione al piano territoriale (Firenze) ed al conferimento o delega di funzioni ai Comuni o alle Unioni (Bari art. 25 e Firenze, art. 19 comma 1).

Negli statuti che non hanno previsto il valore vincolante del parere, viceversa, il ruolo della conferenza metropolitana risulta accentuato, soprattutto, attraverso l'estensione della partecipazione alle sedute della Conferenza ad altri soggetti quali i Municipi o i Quartieri (Firenze art. 15 comma 2) ovvero ai sindaci di Comuni esterni con cui la Città Metropolitana abbia stipulato accordi (Bari art. 19 comma 10).

Per quanto riguarda, invece, il profilo inerente le zone omogenee, è dato rilevare che la loro attitudine a garantire la massima partecipazione delle singole realtà territoriali alla cura degli interessi metropolitani rende particolarmente auspicabile la loro istituzione nell'ambito della istituenda area metropolitana di Reggio Calabria. Infatti, attesa la notevole estensione territoriale e le considerevoli complessità economiche e sociali che connotano il comprensorio reggino, l'articolazione del medesimo in zone omogenee favorirebbe una più efficace e diffusa partecipazione al governo della Città Metropolitana.

	<b>Statuto di Bologna</b>	<b>Statuto di Torino</b>	<b>Statuto di Genova</b>	<b>Statuto di Firenze</b>	<b>Statuto di Bari</b>
<p align="center"><b><u>Sindaco</u></b> <b><u>Metropolitano</u></b></p> <p><b>(individuato nel Sindaco del Comune capoluogo)</b></p>	<p>Esercita le competenze in precedenza attribuite all'organo esecutivo. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attua gli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente allo stesso sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei suoi confronti;</li> <li>- nomina e designa i rappresentanti della Città metropolitana presso enti, aziende, società o organismi comunque denominati;</li> <li>- compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;</li> <li>- adotta in via d'urgenza i provvedimenti di variazione di bilancio,</li> </ul>	<p>Esercita le competenze in precedenza attribuite all'organo esecutivo. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- adotta il regolamento sugli uffici e i servizi, sulla base dei criteri generali del Consiglio, e ne nomina i responsabili;</li> <li>- attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione;</li> <li>- sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Città Metropolitana negli enti, aziende, società ed organismi comunque denominati;</li> <li>- adotta tutti gli atti non rientranti nella gestione amministrativa, finanziaria e tecnica spettante ai dirigenti, al Segretario o al Direttore generale, che non siano riservati dalla</li> </ul>	<p>Esercita le competenze in precedenza attribuite all'organo esecutivo. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- presenta al Consiglio metropolitano, entro 90 giorni dall'insediamento, le linee programmatiche del suo mandato che il Consiglio prende in esame anche al fine di esprimere eventuali orientamenti e le adotta tenuto anche conto delle proposte di modifica;</li> <li>- attua gli indirizzi generali del Consiglio;</li> <li>- adotta in via d'urgenza i provvedimenti di variazione di bilancio da sottoporre al Consiglio;</li> <li>- riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso;</li> <li>- nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli</li> </ul>	<p>Esercita le competenze in precedenza attribuite all'organo esecutivo. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- presenta al Consiglio metropolitano le linee programmatiche di inizio mandato entro novanta giorni dall'insediamento.</li> <li>- nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;</li> <li>- sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, nomina, ove non sia diversamente previsto dalla legge, designa e revoca i rappresentanti della Città metropolitana presso enti, aziende, società od organismi comunque denominati o comunque rispetto ai quali esercita un potere di nomina;</li> <li>- compie tutti gli atti di amministrazione non riservati espressamente dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al Consiglio metropolitano,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;</li> <li>- attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione;</li> <li>- sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Città Metropolitana negli enti, aziende, società ed organismi comunque denominati, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile;</li> <li>- nomina il segretario generale ed eventualmente il direttore generale;</li> <li>- attua gli indirizzi generali del Consiglio</li> <li>- approva, su proposta del Direttore Generale, il Piano della Performance ed il Piano degli Obiettivi.</li> <li>- può in ogni caso sottoporre all'approvazione del Consiglio</li> </ul>

	<b>Statuto di Bologna</b>	<b>Statuto di Torino</b>	<b>Statuto di Genova</b>	<b>Statuto di Firenze</b>	<b>Statuto di Bari</b>
	<p>secondo quanto previsto dall'articolo 175, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nomina il Direttore generale, il Segretario generale e il Vicesindaco;</li> <li>- conferisce le deleghe a consiglieri e vicesindaco.</li> </ul>	<p>legge o dallo statuto al Consiglio o alla Conferenza metropolitana;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- può dichiarare gli atti immediatamente eseguibili;</li> <li>- nomina il Direttore generale, il Segretario generale e il Vicesindaco.</li> </ul>	<p>Incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna ai sensi di legge;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nomina e designa i rappresentanti della Città metropolitana presso società, associazioni ed enti comunque denominati, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio con apposito regolamento;</li> <li>- adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;</li> <li>- può sottoporre al parere non vincolante del Consiglio metropolitano atti che rientrano nella propria competenza;</li> <li>- adotta tutti gli atti non rientranti nella gestione amministrativa, finanziaria e tecnica spettanti ai dirigenti, al segretario o al direttore generale, che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al consiglio o alla conferenza metropolitana;</li> <li>- nomina il</li> </ul>	<p>alla Conferenza metropolitana e ai dirigenti.</p>	<p>Metropolitano atti che rientrano nella propria competenza.</p>

	<b>Statuto di Bologna</b>	<b>Statuto di Torino</b>	<b>Statuto di Genova</b>	<b>Statuto di Firenze</b>	<b>Statuto di Bari</b>
			Direttore generale, il Segretario generale e il Vicesindaco.		
<b><u>Consiglio metropolitano</u></b>  <b>(organo con funzioni normative e deliberative, di indirizzo, programmazione e controllo sull'attività politica amministrativa della Città metropolitana)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- approva gli atti di organizzazione dei servizi pubblici di ambito metropolitano;</li> <li>- approva l'adesione e la partecipazione a istituti, associazioni e altre organizzazioni pubbliche e private, nonché il relativo recesso;</li> <li>- delibera i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;</li> <li>- definisce le delimitazioni territoriali e le perimetrazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- approva gli atti finalizzati alla costituzione di zone omogenee;</li> <li>- adotta e aggiorna annualmente il piano strategico triennale del territorio metropolitano da sottoporre al parere vincolante della Conferenza metropolitana, acquisito il parere obbligatorio dell'Assemblea dei Sindaci delle zone omogenee;</li> <li>- adotta gli atti di indirizzo, pianificazione, programmazione per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, per la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico sociale;</li> <li>- adotta atti di pianificazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- adotta gli indirizzi per la nomina e la designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti della Città metropolitana presso enti, aziende, istituzioni, società e organismi comunque denominati;</li> <li>- delibera la partecipazione dell'ente a società di capitali;</li> <li>- adotta gli atti di indirizzo e quelli a contenuto generale relativi alla strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;</li> <li>- adotta i provvedimenti relativi ai tributi di competenza della Città metropolitana e la disciplina generale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- approva i regolamenti per la disciplina delle funzioni di competenza dell'ente, con esclusione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;</li> <li>- approva piani e programmi, sia finanziari che tecnico amministrativi, in qualsiasi ambito di competenza;</li> <li>- adotta atti generali di indirizzo politico e di programmazione, con particolare riferimento: al piano strategico metropolitano nonché al piano territoriale, sentita la Conferenza metropolitana; alle funzioni di promozione e coordinamento dello sviluppo economico,</li> </ul>	<p>Delibera e approva gli atti rientranti in molte delle funzioni esecutive che negli altri Statuti rientrano nella più generale categoria della competenza residuale espressamente riferita al Sindaco. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- approva la costituzione delle zone omogenee individuate, sentita la Conferenza Metropolitana;</li> <li>- approva, a maggioranza assoluta, i regolamenti e, su proposta del Sindaco Metropolitano, il Regolamento per la disciplina delle funzioni della Città Metropolitana e sull'ordinamento</li> </ul>

	<b>Statuto di Bologna</b>	<b>Statuto di Torino</b>	<b>Statuto di Genova</b>	<b>Statuto di Firenze</b>	<b>Statuto di Bari</b>
	<p>di competenza della Città metropolitana;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- adotta ogni atto che sia sottoposto dal Sindaco metropolitano;</li> <li>- si esprime, con proprio parere motivato, sulle linee programmatiche presentate dal Sindaco e sugli eventuali adeguamenti successivi.</li> </ul>	<p>per sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici.</p>	<p>delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- adotta ogni atto che sia sottoposto dal sindaco metropolitano;</li> <li>- ratifica entro 60 giorni i provvedimenti adottati dal Sindaco in via d'urgenza;</li> <li>- approva la costituzione delle zone omogenee previo parere della Conferenza metropolitana.</li> </ul>	<p>sociale e culturale; alla strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;</p> <p>alla tutela e valorizzazione dell'ambiente;</p> <p>alle convenzioni tipo tra comuni, le loro forme associative e gli accordi tra comuni non compresi nel territorio metropolitano;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- approva le modifiche degli statuti delle persone giuridiche di diritto pubblico e privato partecipate dalla Città metropolitana;</li> <li>- adotta provvedimenti di carattere generale relativi agli organismi partecipati o sottoposti a vigilanza;</li> <li>- adotta i regolamenti per la disciplina della nomina, da parte del Sindaco, di rappresentanti della Città metropolitana in enti ed organismi</li> </ul>	<p>degli Uffici e dei Servizi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- delibera sulle spese che impegnano i bilanci per esercizi successivi che non siano già previste in atti di competenza del Consiglio Metropolitano o che non ne costituiscano mera esecuzione;</li> <li>- istituisce Commissioni Consiliari;</li> <li>- adotta tutti gli atti non rientranti nella gestione amministrativa, finanziaria e tecnica spettante ai dirigenti, al Segretario o al Direttore Generale che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto al Sindaco o alla Conferenza Metropolitana;</li> <li>- partecipa alla definizione e all'adeguamento delle linee programmatiche presentate dal Sindaco Metropolitano ed effettua la ricognizione</li> </ul>

	<b>Statuto di Bologna</b>	<b>Statuto di Torino</b>	<b>Statuto di Genova</b>	<b>Statuto di Firenze</b>	<b>Statuto di Bari</b>
				comunque denominati; - adotta atti sottoposti dal Sindaco metropolitano.	dello stato di attuazione dei programmi.
<b><u>Conferenza metropolitana</u></b>  <b>(organo con poteri propositivi, consultivi e deliberativi, questi ultimi limitatamente all'approvazione e alle modifiche statutarie)</b>	- svolge funzioni consultive in relazione ad ogni oggetto di interesse della Città metropolitana, su richiesta del Sindaco o del Consiglio metropolitano; - è convocata dal Sindaco in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei sindaci, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta; - approva il proprio regolamento di funzionamento, potendo prevedere la costituzione di Commissioni permanenti o istituite per l'esame di	- svolge funzioni consultive in relazione ad ogni oggetto di interesse della Città Metropolitana, su richiesta del Sindaco o del Consiglio metropolitano. Qualora il Consiglio metropolitano non intenda conformarsi al parere della Conferenza metropolitana è tenuto a darne adeguata motivazione. - esprime parere vincolante sull'adozione del Piano Strategico e del Piano territoriale proposti dal Consiglio metropolitano, con i voti che rappresentino almeno la maggioranza	- è convocata dal Sindaco metropolitano in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei sindaci, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta; - approva il regolamento per disciplinare il proprio funzionamento e può prevedere la costituzione di un Ufficio di Presidenza; - esprime parere obbligatorio sugli schemi di bilancio previsionale annuale e pluriennale adottati dal Consiglio metropolitano nonché sul rendiconto annuale della gestione;	- delibera a maggioranza dei voti dei presenti che rappresentino almeno il 25% dei comuni e il 40% della popolazione residente. - approva il regolamento per disciplinare il proprio funzionamento; - alle riunioni della Conferenza sono invitati permanenti, senza diritto di voto, i Presidenti di quartiere della città di Firenze e, come uditori, i Consiglieri della Città metropolitana.	- è convocata dal Sindaco Metropolitano entro 20 giorni, su richiesta di un quinto dei sindaci; - approva il regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, potendo prevedere la costituzione di Commissioni per l'esame di specifiche questioni; - può presentare proposte di delibera o di atti di indirizzo nelle materie di competenza del Consiglio; - assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei voti, sempre che questi rappresentino almeno un quarto dei Comuni e il 20%

	<b>Statuto di Bologna</b>	<b>Statuto di Torino</b>	<b>Statuto di Genova</b>	<b>Statuto di Firenze</b>	<b>Statuto di Bari</b>
	<p>specifiche questioni;</p> <p>- esprime parere non vincolante in merito al Piano strategico metropolitano e al Piano territoriale generale;</p> <p>- delibera con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Città metropolitana e la maggioranza della popolazione residente.</p>	<p>assoluta dei presenti;</p> <p>- è convocata dal Sindaco in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei sindaci, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta;</p> <p>- approva il regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, il quale stabilisce, tra l'altro, le modalità per il raccordo delle zone omogenee;</p> <p>- esprime parere obbligatorio sugli schemi di bilancio. Ove il Consiglio non intenda conformarsi al parere espresso dalla Conferenza metropolitana, deve darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.</p>	<p>- esprime parere obbligatorio in ordine alla costituzione di zone territoriali omogenee;</p> <p>- formula pareri obbligatori in ordine all'approvazione della Pianificazione Strategica e la Pianificazione Territoriale della Città metropolitana;</p> <p>- formula parere obbligatorio in ordine agli accordi tra la Città metropolitana e i comuni non compresi nel territorio metropolitano;</p> <p>- esprime pareri non vincolanti in relazione ad ogni oggetto di interesse della Città Metropolitana;</p> <p>- delibera con i voti che rappresentino la maggioranza dei Comuni compresi nella Città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.</p>		<p>della popolazione residente;</p> <p>- alla Conferenza possono partecipare, con diritto di parola, i sindaci dei comuni non ricompresi nel territorio della Città Metropolitana con i quali sono stati stipulati accordi.</p>

